



SENTENZA N.492/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73075** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del Sig. (omissis) ((omissis)che si costituisce personalmente senza il patrocinio legale ex art. 157 c.g.c. (Pec: prof.lucianodiletto@pec.it);

contro

INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, Direzione Provinciale di Salerno, nella persona del Direttore della Sede e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Salerno, Corso Garibaldi, n. 38;

per

il ricalcolo e la riliquidazione della pensione n. 50370301 con il sistema retributivo fino al 31.12.2011.

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 25.09.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario dott.ssa Piera Pagnano

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente esponeva di essere un ex

dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, cessato dal servizio il 31.08.2019 e titolare della pensione n. 50370301, in pagamento presso l'INPS di Salerno, come da Atto n. SA1032019001825, di conferimento della pensione anticipata (ex anzianità) calcolata con il sistema c.d. "misto" e liquidata a decorrere dall'1.09.2019.

Affermava che il suo trattamento pensionistico era stato liquidato con il sistema retributivo fino al 31.12.1995 e non fino al 31.12.2011, come previsto dalla normativa vigente, pur avendone tutti i requisiti.

In data 24.09.2019, il ricorrente, al fine di veder riconosciute le sue ragioni, presentava ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti pubblici, in via diretta tramite accesso al sito internet dell'Istituto. Il ricorso rimaneva senza risposta.

1.1 Il ricorrente, conseguentemente, adiva questo Giudice, sostenendo l'errore dell'INPS nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo.

Ciò in quanto avrebbe maturato al 31.12.1995 un'anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 22 giorni che, arrotondata per eccesso ad anni 18, così come previsto dalla normativa e da numerosi precedenti giurisprudenziali, determinerebbe, in suo favore, l'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, ove si prevede, per i lavoratori che alla data del 31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la liquidazione della pensione in base al sistema retributivo.

Il suo trattamento di quiescenza avrebbe quindi dovuto essere calcolato con il sistema retributivo fino al 31.12.2011, e non fino al 31.12.1995, come invece fatto dall'Amministrazione.

Il ricorrente sosteneva, a differenza dell'INPS, che il calcolo dell'anzianità contributiva dovesse essere effettuato arrotondando per eccesso l'anzianità maturata. All'uopo, riteneva applicabile la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 1032/1973, che prevede l'arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi.

Precisava che, anche se si fosse applicato l'art. 59, comma 1, lett. b), della legge n. 449/1997, l'esito sarebbe stato lo stesso perché tale articolo è vero che prevede che *"per la determinazione dell'anzianità contributiva, ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto"*, ma nulla prevede per quanto attiene gli arrotondamenti sulla frazione di mese.

A tale riguardo, l'INPDAP (cui è succeduto l'INPS), con la circolare n. 14 del 16.03.1998, punto 6, chiariva che *"dal tenore letterale della norma in esame, si evince che per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi"*. Pertanto, per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 2.01.1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicherebbero le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge n. 274/1991, che prevede che il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a 15 giorni e

computando per mese intero quella superiore.

Il ricorrente soggiungeva che sia l'INPDAP che poi l'INPS avevano costantemente seguito l'indicazione data con la citata circolare del 1998, tant'è che anche nel provvedimento impugnato il servizio considerato per il calcolo della pensione al 31.12.1995 era stato arrotondato a 18 anni. A tale riguardo, il ricorrente citava la giurisprudenza di questa Corte che, nel corso degli ultimi anni, avrebbe statuito, conformemente a tale principio, in merito ai contenziosi generati dalla normativa inerente al riconoscimento della frazione di giorni superiore a 15.

1.2 Il ricorrente concludeva pertanto chiedendo di: - accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il ricalcolo e la riliquidazione della propria pensione con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e non fino al 31.12.1995, come invece ritenuto dall'INPS, Direzione Provinciale di Salerno, in quanto avrebbe maturato un'anzianità contributiva al 31.12.1995 di 17 anni 11 mesi e 22 giorni, da arrotondare per eccesso a 18 anni; - accertare e dichiarare il suo diritto, in parziale annullamento del provvedimento INPS N.SA1032019001825, del 2.08.2019 (Protocollo n.INPS.7200.02/08/2019.0303411), al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione n. 50370301 con il sistema retributivo fino al 31.12.2011, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione dei relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. In via istruttoria, chiedeva CTU al fine di determinare gli importi spettanti sulla scorta delle conclusioni.

2. All'esito dell'udienza del 29.04.2024, il GM, con ordinanza a verbale, rinviava la trattazione del giudizio all'udienza del 25.09.2024, al fine di consentire il perfezionamento dell'iter notificatorio del decreto di fissazione d'udienza alla parte ricorrente, che risultava non andato a buon fine e che veniva successivamente notificato, unitamente alla ridetta ordinanza, in data 09.05.2024.

3. L'INPS di cui non risulta agli atti l'intimazione non si è costituito in giudizio.

5. All'udienza del 25 settembre 2024, nessuno compariva. La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale, deve rilevarsi che l'art. 155 C.G.C. prescrive che il D.F.U. deve essere notificato all'Amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso, in modo tale che tra la data di notificazione al soggetto convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorra un termine non minore di novanta giorni.

Nel caso di specie, non risulta depositata in atti del giudizio la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nei confronti dell'INPS, in violazione di quanto previsto dall'art. 155, comma 3, C.G.C.; né risulta costituzione in giudizio del convenuto INPS.

Secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. giur Campania, sent. n. 26/2020, id. n. 242/2019, Sezione giur. Veneto, sent. n. 27/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 422/2018, n. 357/2018 e n.

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73075	
	553/2018; Sez. giur. Abruzzo n. 92/2018), cui si intende dare in questa	
	sede continuità, la mancata notifica a parte resistente dell’atto	
	introduttivo insieme al decreto di fissazione dell’udienza impedisce in	
	modo radicale l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, il che	
	configura un’ipotesi di improcedibilità del ricorso.	
	Stante la mancata costituzione dell’INPS, non vi è luogo per la	
	regolazione delle spese del giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara	
	improcedibile il ricorso in epigrafe.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 25.09.2024	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 03.10.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	6	